



# CARLO EMANVEL,

Per gratia di Dio Duca di Savoia, Principe di Piemonte, Rè di Cipro, &c.



**T**Rà i rispetti, che doppo matura consideratione, ci hanno fatto risolvere per beneficio non tanto nostro, quanto vniuersale d' ampliare la presente Città, tiens anco il suo luogo la consideratione molto degna d' allettare con la maggiore commodità dell' habitazione quei, che vorranno venire ad imparare in essa le Scienze, gli Esercitiu Caualereschi, e le virtù d'ogni sorte: preualendosi delle prouisioni, che per tal'effetto habbiamo determinato di fare, e presto si ridurranno ad esecutione. E perche non è di mediocre importanza il ristabilire nelle pristina buone regole, e nell'antico decoro l'Vniuersità de' Lettori tanto necessarij al ben publico; habbiamo già dati sopra questa particolare diuersi Ordini: & etiandio facciamo venire dalle più celebri Vniuersità Soggetti insigni per leggere in questo nostro Studio. Mà considerando quanto facilmente possa essere defraudato il fine, che ci siamo in questa parte proposti, se non prouediamo con qualche adeguato rimedio à varij abusi, che si sono introdotti, & insensibilmente radicati, da quali continuamente procedono, e senza dubbio procederanno ogni giorno maggiormente perniciosissimi effetti; Perciò con le presenti di nostra certa scienza, piena potestà, e col parere del nostro Consiglio confermando in primo luogo gli Editti, e stabilimenti prouenuti sin' à quest' hora da' nostri Predecessori, e da Noi per regolare

quello, ch'appartiene all' Vniuersità, Collegio, Lettori, Scolari Studenti nella presente Città, e quello, ch'appartiene alle fontioni loro: & etiandio per quanto sia di bisogno rinouandogli in tutto quello, che non repugna à questo nostro Editto, quale vogliamo, ch' habbi forza di legge perpetua, e fondamentale, ordiniamo, che d' hora in poi non s' ammetta alcuno per conseguire la Laurea alla recitatione de' Punti publici, e ne pure de' priuati, se non farà prima constare nell' infrascritta forma, e non altrimenti d' hauere studiato sotto Lettori approuati nel modo, e tempo stabilito dalle Leggi, ò sodisfatto in altra maniera equiualente, in modo che verisimilmente ne possa seguire il medesimo effetto: ilche rimettiamo al regolato arbitrio de' Riformatori di questo Studio, quali essendo i più principali nostri Ministri, non ci lasciano fondamento probabile per dubitare, che non debbano accertare con ogni prudenza, e buona fede quello, che sarà più conueniente al ben publico, e fondato nella giustitia. Sarà perciò necessario, e precisamente vogliamo, ch' i pretendenti facciano fede à quel Collegio, in cui douranno conseguire la Laurea, d' hauer adempito à quanto sopra e dourà farsi questa fede con vna dichiarazione de' Riformatori spedita per Lettere patenti segnate almeno dal Capo della Riforma, e debitamente sigillate, le quali Patenti non si concederanno, fuorchè precedenti le Conclusioni dell' Auvocato Generale, ò di quello, che dalla Riforma sarà per tal' effetto deputato: e questo conchiuderà col fondamento delle attestazioni de' Lettori, & altre proue sufficienti, e con le auuertenze, che da i medesimi Riformatori riceuerà.

Ordiniamo à i Riformatori d' inuigilare, accioche nel dar i Punti publici, ò priuati non si commettano negligenze, trascuragini, compiacenze poco lodeuoli, ò altri disordini: mà s' offeruino in tutto le antiche buone regole. Proibiranno in oltre, come Noi proibiamo à i Lettori, e Compromotori di comunicare in alcun modo al Laureando antecedentemente quegli argomenti, à quali dourà rispondere nell' atto della recitatione, sotto pena in caso di contrauentione al Laureando della nullità dell'atto seguito, e dell' inhabilità per conseguire la Laurea durante vn' anno venturo: e per lo medesimo tempo sospendiamo dall' esercizio del loro Officio, e della facoltà di poter essere Compromotori quei, ch' hauranno comunicati gl' argomenti.

Quanto desideriamo di non togliere ad alcuno quello, che legittimamente gli spetta, attretanto ordiniamo d' essere obligati à prouedere, ch' i Priuilegi conceduti con buoni fini vegano goduti con buona fede, e non prorompano in abusi perniciosi. Ilche volendo adempire ordiniamo à tutte le Città, Luoghi, e Persone de' nostri Stati di qua da' Monti, e di là da' Colli, che pretendano d' hauer facoltà di crear Dottori, che debbano far fede auanti la Riforma nelle mani del Segretario infrascritto delle loro ragioni frà due mesi prossimi dopò la publicatione del presente Ordine: durante il qual tempo non intendiamo pregiudicargli nel quasi possesso in cui si trouano di dottorare: purchè offeruino quanto sopra. Mà se passati i due mesi non faranno constare d' hauer obbedito gl' inhabiamo sin' hora per all' hora di conferire la Laurea à chi si sia, ne ammettere alla recitatione, ò far alcun' atto prossimamente ordinato al Dottoramento senza nuoua dichiarazione per Patenti spedite al Gran Sigillo, sotto pena in caso di contrauentione della perdita della facoltà di dottorare, & altra à noi arbitraria.

Mandiamo per tanto, e comandiamo à tutti i nostri Magistrati, Ministri, Vfficiali, e chiunque sia spediante di douer offeruare, e per quanto à ciascuno può rispettivamente appartenere di far inuolabilmente offeruare tutto il contenuto in questo nostro Editto, sotto pena à Noi arbitraria in caso di contrauentione, oltre la nullità de' gli atti, che potessero seguire contro la disposizione di quello, ch' habbiamo sopra ordinato. E particolarmente mandiamo a' Senati nostri di Piemonte, e di Nizza, come pure alla Camera di non ammettere alcuno, ch' habbi conseguita la Laurea vn mese dopò la publicatione delle presenti à patrocinare in qualità d' Auvocato, e molto meno alla recitatione del Processo per la promotione à qualche dignità, od habilitatione à qualche ministero: anzi ne pure permettere, che eserciti qualsiuoglia Vfficio proprio di Giureconsulto, eccetto, che non habbi fatto prima apparere al Senato, od almeno al Primo Presidente d' esso tenorizzata nelle Lettere del suo Dottorato la sopra mentionata dichiarazione della Riforma. Finalmente dichiariamo, ch' alla copia delle presenti stampata dallo Stampatore nostro Sinibaldo si dourà prestar tanta fede, quanto allo stesso Originale, e che la publicatione da far si ne' modi, e luoghi soliti, haurà forza di personal intimatione. Che tal' è nostra mente. Dat. in Torino li due di Ottobre mille seicento settantaquattro.

C. EMANVEL.

V. BVSCHETTO.

Bronzini.

## IL SENATO DI S. A. R. In Torino Sedente, &c.

**A**D ogn' uno sia manifesto, che visto per Noi, e letto il souascritto Ordine di S. A. R. Dat. in Torino li due Ottobre hor scorse, firmato di sua mano, e debitamente signato, sigillato, e sottoscritto Bronzini, con le Conclusioni del Sig. Conte Gio. Domenico Falcombello Consigliere, Senatore, & Auvocato fiscale generale di dett' A. R. à cui il tutto è stato comunicato; Quello per quanto à Noi spetta habbiamo ammeso, approuato, & interinato, e per le presenti ammettemo, approuiamo, & interiniamo in tutto, e per tutto secondo sua forma, mente, e tenore; Mandando sia da ogn' uno à chi spetta offeruato, e con le presenti nella Registri nostri registrato. Dat. in Torino li diecinoue di Febraro mille seicento settantacinque.

Per dett' Eccellentissimo Senato;

Dalmazzo,

In TORINO, Per Gio. Sinibaldo Stampatore di S. A. R. e dell' Illustrissima, & Eccellentissima Camera 1675.

*Manuale*